

N. R.G. 57413/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **57413/2010** promossa da:

LUIGI SENATORE CARNACINA (C.F. CRNLSN33D19F205K), e **LORENZO CARNACINA** (C.F. CRNLNZ42B15F205Q), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI LUCA e dell'avv. MENNOIA PATRIZIO (MNNPRZ49P28H501F) VIA NOMENTANA,220 00162 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA NOMENTANA 220 00162 ROMA presso il predetto avv. GIULIANI

ATTORI

contro

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO (C.F. 80230390587), e **MINISTERO DELLE FINANZE** (C.F. 80226750588), con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, *ex lege* domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA presso la sede della. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

INSAR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00956760904), con il patrocinio dell'avv. DI IACOVO TONIO, elettivamente domiciliato in VIALE CASTRO PRETORIO, 122 00185 ROMA presso il predetto avv. DI IACOVO TONIO;

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE GENERALE DI CAGLIARI (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA presso la sede della AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA;



BANCA DI CREDITO SARDO SPA (GIA' CIS S.P.A.) (C.F. 02232340927), con il patrocinio dell'avv. AULETTA FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BALDUINA, 120/5 00136 ROMA presso il predetto avv. AULETTA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. SCOGNAMIGLIO RENATO, elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE II 326 00186 ROMA presso il predetto avv. SCOGNAMIGLIO

SFIRS S.P.A. (C.F. 00206010928), con il patrocinio dell'avv. MEZZETTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in V. GERMANICO 197 00192 ROMA presso il predetto avv. MEZZETTI

CONVENUTI

GIOVANNI BATTISTA ZURRU (C.F. ZRRGNN38A02E085E), con il patrocinio dell'avv. GANGEMI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE CUBONI, 12 00197 ROMA, presso il predetto avv. GANGEMI BRUNO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato, Luigi Senatore e Lorenzo Carnacina convenivano in giudizio il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate – Direzione di Cagliari, CIS (Credito Industriale Sardo) S.p.a., Monte dei Paschi di Siena S.p.a, INSAR S.p.a. e Sfirs S.p.a., affinché fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa concessione ex art. 670 c.p.c. di sequestro delle azioni FINEKO S.p.a. detenute da Iniziative Sardegna S.p.a., accertare e dichiarare le singole responsabilità dei convenuti nella produzione degli eventi dannosi descritti in narrativa. Per l'effetto Voglia condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori nella misura indicata nel corpo dell'atto, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il Tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge. Voglia inoltre condannare i convenuti CASMEZ, Ministero Finanze, Sfirs, CIS e MPS a pagare in favore di INSAR tutte le somme a questa dovute, secondo le sue valutazioni, dagli attori con obbligo di INSAR di restituire ai sig.ri Luigi Senatore Carnacina e Lorenzo Carnacina le loro azioni FINEKO S.p.a., così come detenute in pegno. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite. Cancellazione dei nominativi degli attori dalla Centrale Rischi Banca d'Italia”.

A sostegno delle proprie conclusioni gli attori deducevano di essere stati azionisti di FINEKO S.p.a. (doc. 1, pag. 1), detentrici del controllo di SOLEKO S.p.a.; che l'Ing. Carnacina aveva elaborato negli anni '80 un progetto preliminare volto alla



realizzazione di un impianto produttivo inteso alla realizzazione di lenti a contatto e soluzioni per la loro manutenzione, aventi carattere innovativo (doc. 1, pagg. 2, 3 e 4); che l'Ing. Carnacina aveva coinvolto nell'iniziativa imprenditoriale taluni investitori privati, rappresentanti dal fiduciario Robert Freeman, con il quale venivano stipulati taluni accordi nel 1986 e nel 1990 (doc. 2 degli attori), quest'ultimo sottoscritto anche da Soluzioni Oftalmiche S.p.a. (doc. 1, pagg. 5 e 6) di cui si dirà appresso; che al fine di realizzare l'iniziativa venne costituita il 13 marzo 1990, con iscrizione al registro delle imprese in data 11 maggio 1990 (doc. 2) la Soluzioni Oftalmiche S.p.a., il cui capitale era inizialmente detenuto per il 90% dall'Ing. Carnacina e per il 10% da SFIRS S.p.a. ; che nel 1990 Soluzioni Oftalmiche provvedeva alla presentazione di un progetto industriale (munito di piano finanziario) al CIS S.p.a. che lo inoltrava alla Cassa del Mezzogiorno, onde ottenere le agevolazioni della legge n. 64/1986; che il CIS S.p.a. propose a Soluzioni Oftalmiche di erogarle anticipi a valere sulle somme che la Cassa del Mezzogiorno le avrebbe erogato ai sensi della legge n. 64/1986 e che tale proposta, pur diretta a Soluzioni Oftalmiche, sarebbe stata accettata da parte dei Carnacina; che , in concomitanza con la nomina a presidente del sig. Zurru, SFIRS avrebbe mutato atteggiamento nei confronti della propria partecipata Soluzioni Oftalmiche, manifestando l'intenzione di non voler partecipare a futuri aumenti del capitale di Soluzioni Oftalmiche indicati come necessari all'avvio da parte di quest'ultima della iniziativa industriale; che ciò aveva indotto i Carnacina (come detto titolari del 90% delle azioni di Soluzioni Oftalmiche) a rivolgersi a INSAR S.p.a. (nella persona dell'allora suo Presidente Ing. Borghini) che entrò a far parte della compagine sociale di Soluzioni Oftalmiche e che - a dire degli attori - assicurò "la volontà, disponibilità e capacità di ... porre rimedio ai vari intralci frapposti da Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna ed a fornire ogni idonea assistenza, con particolare riguardo al settore finanziario, per l'intera fase preoperativa" ; che il rapporto tra i soci Carnacina e INSAR e la società partecipata (Soluzioni Oftalmiche) era disciplinato tra l'altro dai patti parasociali del 25 ottobre 1990 e del 22 marzo 1991; che le parti avrebbero convenuto che "le quote azionarie Soluzioni Oftalmiche S.p.a. eccedenti il suddetto limite (ndr, 25% del capitale) sarebbero state acquisite" dall'Ing. Carnacina "con denaro fornito da INSAR S.p.a. a titolo di prestito" e che "le quote di capitale azionario di Soluzioni Oftalmiche S.p.a. sottoscritte da Iniziativa Sardegna S.p.a. sarebbero state poi volturate al sig. Lorenzo Carnacina in occasione del secondo aumento di capitale" (citazione, pag. 13); che i sig.ri Carnacina, a garanzia degli obblighi così assunti nei confronti di INSAR, consegnarono in pegno a quest'ultima le loro azioni FINEKO S.p.a. ; che sarebbe stato altresì "concordato che i relativi rimborsi a favore di Iniziative Sardegna S.p.a. sarebbero ... avvenuti mediante i proventi della cessione a terzi di azioni Soluzioni Oftalmiche S.p.a. giusta il programma di commercializzazione proposto (...) nonché mediante cessione ad Iniziative Sardegna



S.p.a. ... di una parte del contributo in conto capitale previsto dalle percipienti agevolazioni ex art. L. 64/86”; che Soluzioni Oftalmiche S.p.a. fu interessata da alcuni aumenti di capitale; che tra il 1991 ed il 1992 veniva dato inizio e completato ad opera di Soluzioni Oftalmiche l’impianto industriale di Assemini; che, nonostante il completamento dell’impianto industriale, Soluzioni Oftalmiche non poteva dar seguito alla relativa produzione in favore di SOLEKO S.p.a. “per fatti imputabili a terzi”, in quanto (i) l’Ufficio IVA non provvedeva, nonostante apposita istanza del 1992, al rimborso in favore di Soluzioni Oftalmiche del credito IVA di lire 5,5 miliardi; (ii) la definizione della pratica relativa ai finanziamenti ex L. 64/86 era in “abnorme ritardo”, tanto che il CIS S.p.a. suggerì di ridurre l’originaria richiesta di agevolazione al fine di velocizzare la pratica; (iii) il CIS S.p.a. opponeva diniego all’erogazione del “terzo ed ultimo stato avanzamento lavori” per lire 2,8 miliardi, imponendo altresì che l’Ing. Carnacina rinunziasse agli emolumenti maturati (circa lire 0,5 miliardi), senza tuttavia erogare l’anticipazione relativa a detto terzo SAL; che nelle more vi furono “vari ed importanti stravolgimenti sia nel settore operativo interessato dalla Soluzioni Oftalmiche S.p.a. sia nell’ambito delle società partners dell’iniziativa” (citazione, pag. 21), in particolare (i) il riassetto del globale mercato societario di riferimento; (ii) l’interessamento di Banca Intesa alla acquisizione del CIS S.p.a.; (iii) la nomina ad amministratore delegato di INSAR dell’ex presidente di SFIRS, dott. Zurru, che avrebbe condotto vere e proprie “campagne denigratorie nei riguardi di Soluzioni Oftalmiche S.p.a.”; 1.2.17. che Soluzioni Oftalmiche si rivolse al MPS al fine di ottenere l’anticipazione di una parte del terzo SAL - che il CIS S.p.a. aveva promesso di effettuare in tempi brevi - e che il MPS accordò tuttavia inyen, determinando a seguito della fluttuazione delle monete una forte esposizione di Soluzioni Oftalmiche che, a fronte di una erogazione di lire 1,2 miliardi, assunse invece un debito di lire 3,03 miliardi, con effetti dirompenti nell’economia aziendale della società stessa; 1.2.18. che, a seguito della presentazione di istanza da parte del MPS, il Tribunale di Cagliari, con decisione del 12-13 luglio 1995, dichiarava il fallimento di Soluzioni Oftalmiche; che, con “tempistica invero originale” rispetto alla declaratoria di fallimento, (i) Soluzioni Oftalmiche veniva ammessa alla fruizione dei finanziamenti ex L. 64/1986 con decreto del 23 giugno 1995, la cui prima tranche venne accreditata presso il CIS S.p.a. nel novembre 1995; (ii) veniva altresì erogato ad agosto 1995 il rimborso IVA di lire 5,5 miliardi già richiesto nel 1992 (.

Gli attori lamentavano quindi che “Soluzioni Oftalmiche S.p.a., ove messa in condizioni di operare, ben avrebbe oggi una posizione dominante sul mercato europeo e sicuramente concorrenziale su quello mondiale”, così che le vicende menzionate avrebbero cagionato ad essi attori sia “danni emergenti” pari a circa euro 8.000.000 (per capitale sociale di Soluzioni Oftalmiche, anticipazioni in conto capitale, emolumenti e oneri sociali non retribuiti, costi sopportati), che “lucro



cessante” per circa euro 32.000.000 (pari a circa 900.000 euro/annui per circa 18 anni, almeno allo stato, oltre rivalutazione ed interessi), oltre a danni patrimoniali e non patrimoniali (anche per patologie cliniche) per euro 10.000.000.

Il danno ammonterebbe quindi, in difetto, a circa euro 50.960.975,15.

In diritto gli attori sostenevano che “il fallimento della Soluzioni Oftalmiche S.p.a., ben lungi dal trovare la sua origine in un reale stato di insolvenza della società ... vada individuato nell’ostilità diffusa che l’iniziativa industriale ha incontrato sino dal suo nascere, nonché negli atteggiamenti, comportamenti, azioni ed omissioni posti colpevolmente in essere dagli organismi regionali (ndr, SFIRS), dagli istituti bancari (ndr, CIS S.p.a e Monte Paschi di Siena S.p.a.) e dai soggetti istituzionali (ndr, Cassa del Mezzogiorno, Ministero Industria, Ministero delle Finanze” (citazione, pag. 34) ed in particolare:

- al Ministero dello Sviluppo Economico sarebbe imputabile il ritardo nell’erogazione dei finanziamenti ex L. 64/86, ritardo che a condotto di per sé al fallimento di Soluzioni Oftalmiche (citazione, pagg. 34 – 37);
- alla SFIRS sarebbe imputabile la “pervicace ed ingiustificata decisione di non adeguarsi agli aumenti di capitale imposti dal programma condiviso sino alla fine del 1990”, nonché la campagna denigratoria posta in atto nei confronti dell’Ing. Carnacina (citazione, pagg. 38 – 41);
- al CIS S.p.a. sarebbe imputabile la decisione di non aver dato corso all’erogazione del terzo SAL in favore di Soluzioni Oftalmiche; circostanza questa “scatenante” il “dissesto finanziario di Soluzioni Oftalmiche S.p.a.” (citazione, pag. 43);
- al Monte Paschi di Siena, istituto erogatore dell’anticipazione di parte del terzo SAL, sarebbe invece imputabile (i) l’imposizione a Soluzioni Oftalmiche di una transazione in yen, ottenuta in relazione allo stato di necessità di quest’ultima (citazione, pag. 44) che ha causato, per la fluttuazione delle monete, un aggravamento della posizione economico-finanziaria di Soluzioni Oftalmiche, nonché (ii) la presentazione della istanza di fallimento di Soluzioni Oftalmiche stessa.
- alla Iniziative Sardegna (INSAR) S.p.a. che, in difetto dell’accordo con Soluzioni Oftalmiche che avrebbe assunto n. 30 unità lavorative, INSAR avrebbe speso annualmente lire 3 miliardi/annui in relazione ai costi di sostenimento della cassa integrazione delle 30 unità dette (pari a lire 100 milioni/annui per ogni unità), per un importo pari a lire 15 miliardi in cinque anni.
- che le “difficoltà di Soluzioni Oftalmiche S.p.a. ... non sono state condivise dalla Iniziative Sardegna S.p.a che, al contrario, ha contribuito ad acuirle, impossessandosi della garanzie offerte dagli ignari esponenti”;
- che “le reazioni ed i comportamenti di Iniziative Sardegna S.p.a., particolarmente a



seguito della nomina del sig. Zurru ad Amministratore Delegato della società, non possono identificarsi con quelle del socio della Soluzioni Oftalmiche S.p.a. interessato al buon andamento della compagine sociale e dedicato ad offrire l'atteso contributo alla soluzione dei problemi”;

- che “l'impossibilità” di essi attori “di far fronte agli accordi di riacquisto in essere può e deve essere ascritta sia al comportamento della Iniziativa Sardegna S.p.a., sia a quelli tenuti dagli altri convenuti, di tal che .. questi ultimi dovranno essere condannati a pagare direttamente nei confronti di Iniziative Sardegna S.p.a. ... tutte le somme a questa ancora dovute, con contestuale obbligo di Iniziative Sardegna di restituire agli attori le azioni FINEKO detenute” (citazione, pag. 46).

Si costituiva con comparsa la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo al Tribunale di voler “In via pregiudiziale: dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Luigi e Lorenzo Carnicina e la conseguente improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea; In via preliminare: dichiarare maturata la prescrizione in ordine alle richieste risarcitorie avanzate da controparte; In via principale: rigettare le domande avversarie inammissibili ed infondate in ogni loro parte; In via riconvenzionale condannare - previa emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., da dichiararsi immediatamente esecutiva - i sigg.ri Luigi e Lorenzo Carnicina, in qualità di fideiussori, al pagamento di quanto dovuto dalla Soluzioni Oftalmiche alla Banca Monte dei Paschi di Siena, come quantificato in narrativa, naturalmente il tutto con maggiorazione di interessi al tasso convenzionale dal di del dovuto al soddisfo, e rivalutazione monetaria in considerazione della natura di imprenditore commerciale della Banca convenuta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INSAR S.p.a., contestando le altrui domande. In estrema sintesi la società esponente rilevava, peraltro, il difetto di competenza e/o giurisdizione, ovvero improponibilità della domanda in virtù di clausola arbitrale, deducendo in via subordinata i diversi profili di inammissibilità della domanda risarcitoria e della “ulteriore domanda” (quella di condanna dei convenuti diversi da INSAR al pagamento in favore di quest'ultima di “tutte le somme a questa dovute ... dagli attori, con obbligo di INSAR di restituire” ad essi attori “le azioni FINEKO S.p.a., così come detenute in pegno”) spiegata dagli attori, rendendo altresì evidente la preclusione, che si genera su tale “ulteriore domanda”, derivante dalla definitività dell'ordinanza del Tribunale di Sassari di assegnazione delle azioni FINEKO. Rilevava altresì, in via ulteriormente subordinata, l'infondatezza delle altrui domande per decorso della prescrizione – quinquennale o decennale - delle azioni e dei diritti *ex adverso* vantati (per capitale, ma anche per interessi e rivalutazione): dagli eventi erano decorsi oltre 15 anni e dall'ordinanza di



assegnazione delle azioni FINEKO oltre 12 anni.

Deduceva infine l'infondatezza delle domande anche nel merito per inesistenza (i) di alcuna condotta, dolosa o colposa, o inadempimento di INSAR, (ii) del nesso causale tra la condotta di INSAR ed il preteso danno, (iii) del preteso danno stesso.

INSAR aveva infine opposto una eccezione di compensazione in ragione delle somme tuttora dovute dai Sig.ri Carnacina in suo favore, riferendo che gli attori non avessero provveduto al pagamento del prezzo delle azioni Soluzioni Oftalmiche, cedutegli dalla società esponente, per lire 2.010.883.836 (sorte capitale), pari ad euro 1.038.534,83, giusta le scritture notarili del 24 aprile 1991 e 9 agosto 1991 (rispettivamente doc. 7, art. 2, e doc. 8, art. 2; oltre all'obbligo di acquisto delle azioni residue, docc. 3, 4 e 8). Tale somma veniva richiesta unicamente in via di mera eccezione di compensazione – “ai soli fini del rigetto delle altrui pretese risarcitorie, sebbene di per sé infondate”.

La Banca di Credito Sardo si costituiva in giudizio e a sua volta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del foro di Cagliari, la nullità della citazione, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, infine, l'infondatezza della domanda.

Si costituivano in giudizio sia il Ministero delle Finanze, sia il Ministero dello Sviluppo economico, sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione generale di Cagliari, ed eccepivano l'inammissibilità, anche per il difetto di giurisdizione dell'AGO, nonché per difetto del presupposto dell'azione della legittimazione attiva ad agire, e l'infondatezza delle stesse.

Si costituiva in giudizio la SFIRS – Società Finanziaria Regione Sardegna s.p.a., che chiedeva che il Tribunale in via preliminare rigettasse la domanda di parte avversa in ragione della carenza di legittimazione attiva in capo agli attori; in via subordinata, salvo gravame, dichiarasse inammissibile la domanda proposta dagli attori o in subordine rigettarla per tutti i motivi dedotti nei paragrafi II), III) e IV) della comparsa di costituzione e risposta, assolvendo la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna s.p.a. da ogni avversa pretesa; in via ulteriormente subordinata, condannare il dott. Giovanni Battista Zurru a tenere indenne la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna s.p.a. da qualsiasi onere, debito o pagamento nei confronti degli attori, ivi comprese eventuali spese processuali, ed inoltre a rimborsare alla stessa società convenuta le eventuali somme che quest'ultima verserà o avrà versato in favore dei Carnacina per i predetti titoli, con interessi e rivalutazione.

In diritto.

Deve in primo luogo prendersi in esame l'eccezione di inammissibilità per difetto di



giurisdizione, sollevata dalle amministrazioni convenute. Tale eccezione è manifestamente infondata, in quanto date le fattispecie di responsabilità extracontrattuale fatte valere nei confronti delle amministrazioni (per il supposto ritardo nell'erogazione del finanziamento, per il supposto ritardo nell'erogazione del rimborso, etc.) presuppongono tutte necessariamente la lesione di diritti soggettivi, in quanto, nella prospettazione degli attori, presuppongono la violazione del principio del *neminem ledere* da parte delle PA e, dunque, coinvolgono aspetti dell'agire amministrativo che per definizione non implicano l'esercizio di poteri discrezionali od autoritativi.

Quanto all'eccezione di inammissibilità – difetto giurisdizione sollevata da parte della INSAR in relazione alla clausola compromissoria, che la stessa è relativa al rapporto contrattuale all'interno della compagine “Soluzioni oftalmiche” mentre gli attori sembrano ipotizzare una sorta di responsabilità aquiliana in quanto si denuncia proprio la assunzione di personale dipendente in mancanza di accordo con la Soluzioni Oftalmiche S.r.l.

Deve ora esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, in favore del foro di Cagliari, dalla Banca di Credito Sardo sul presupposto che la stessa ha sede a Cagliari. La difesa della Banca ha sostenuto non sussistere i presupposti di applicazione dell'art. 31-33, c.p.c., in relazione alle domande di risarcimento proposte nei confronti degli altri convenuti, trattandosi di cause tra loro indipendenti e scindibili.

In realtà, deve ritenersi che, poiché le fattispecie causative degli eterogenei danni lamentati dagli attori sono tutte tra loro interconnesse, al punto che l'accertamento di alcune potrebbe astrattamente incidere sulla responsabilità di altri,, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'eccezione alla competenza territoriale dettata dall'art. 33, c.p.c.,.

Deve respingersi, per come prospettata, anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, almeno intesa come legittimazione processuale. Invero, gli attori, soci della società fallita “Soluzioni Oftalmiche S.p.a.”, pur denunciando una serie di condotte oggettivamente lesive di diritti e posizioni soggettive riferibili alla società fallita “Soluzioni oftalmiche”, deducono esplicitamente che tale danno asseritamente si sarebbe realizzato nella propria sfera patrimoniale, e non di quella della società poi fallita; per cui sotto il profilo della legittimazione, ad essi è riferibile astrattamente la posizione soggettiva azionata.

Tutte le domande proposte, tuttavia, sono radicalmente infondate, proprio perché tendono a imputare alla sfera patrimoniale degli attori, nella loro qualità di soci della società, una serie di lesioni realizzatesi unicamente nella sfera soggettiva della predetta società, e ciò per effetto del principio ispiratore di tutta la disciplina in tema



di società di capitali, che è l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci detentori del capitale della stessa.

Primo corollario di tale principio, ovviamente, è l'impossibilità dei creditori e dei terzi danneggiati dalla società di agire contro i soci per ottenere il soddisfacimento delle proprie posizioni soggettive. Tuttavia, il medesimo schermo dell'autonomia soggettiva tra società di capitali e soci opera anche nel senso opposto, precludendo ai soci di far valere in proprio posizioni soggettive attive maturate in capo alla società.

Come infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, anche di legittimità (v., da ultima, Cassazione, sentenza n. 2087 del 14/02/2012; SSUU, n. 27346 del 2009; 17938 del 2005)), la partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale idoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.

Ebbene, nel presente giudizio tutte le eterogenee domande risarcitorie proposte dagli attori sono state dagli stessi avanzate nella qualità di soci della fallita società "Soluzioni oftalmiche S.p.a.", reputando di aver titolo ad ottenere il risarcimento dei vari danni subiti dalla società per effetto delle presunte condotte omissive o colpose poste in essere dai convenuti ai danni della società, e sfociati nel fallimento della stessa. Al contrario, applicando il suesposto principio, l'unico soggetto autorizzato a far valere tali presunti danni attualmente la Curatela del fallimento (così come se la società fosse in bonis, l'unico soggetto autorizzato a far valere tali pretese sarebbe la società stessa e dunque i suoi amministratori in nome e per conto della stessa). E ciò non per mancanza di legittimazione attiva dei soci, ma perché il diritto azionato non può far parte del loro patrimonio personale, ed è destinato a confluire solo in via indiretta e mediata (visto il fallimento, dunque, in caso esercizio vittorioso della medesima azione da parte della curatela, e sol in caso, dopo il riparto tra i creditori sociali, sopravanzino residui attivi distribuibili tra i soci).

Le domande proposte sono dunque tutte radicalmente infondate per difetto della legittimazione sostanziale attiva degli attori.

Deve a questo punto prendersi in esame la domanda riconvenzionale avanzata da Monte dei paschi di Siena, e tesa ad ottenere il pagamento, da parte degli attori, nella qualità di fideiussori, delle somme anticipate alla "Soluzioni oftalmiche S.p.a. in



ragione del contratto di “anticipo valutario”, ossia in seguito all’anticipazione di una parte del terzo SAL accordato da MPS in yen, che, a dire degli stessi attori, avrebbe a seguito della fluttuazione delle monete determinato una forte esposizione di Soluzioni Oftalmiche) nella seguente misura: “a fronte di una erogazione di lire 1,2 miliardi, assunse invece un debito di lire 3,03 miliardi”. Per effetto del contratto di garanzia sottoscritto e versato in atti, l’esplicita ammissione della assunzione di tale debito da parte della società) deve ritenersi confermi la sussistenza di tale debito personale dei due attori a titolo di garanzia, come risultante dalla documentazione in atti, sia pure in misura non totalmente corrispondente..

D’altra parte, tale credito, che ha formato già oggetto di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c è fondata sui seguenti elementi documentali: il contratto di anticipo valutario in yen; le lettere di riconoscimento del debito da parte del l.r. della società Luigi Carnacina (docc. 15, 16 e 17); l’estratto del conto corrente di sofferenza intestato alla Soluzioni Oftalmiche S.p.A., in cui il credito della Banca è quantificato, al 22.03.1994 in £ 3.366.552.990,00; dall’ordinanza resa all’udienza del 6 novembre 1998, con la quale il Giudice Delegato ha ammesso “..al passivo, in chirografo, il credito complessivo di lire 3.554.937.661. Dichiara estinto il procedimento e manda alla can-celleria per la modifica dello stato passivo” (doc. 35); dalle lettere di intimazione di pagamento del 1° settembre 2008, rimaste prive di riscontro, in cui il debito degli attori-fideiussori risultano ammontare alla data di chiusura del conto a € 1.658.611,06 (£ 3.211.518.837), oltre interessi al tasso convenzionale (19,25%) dall’11.11.1993 al soddisfo e rivalutazione (docc. 53 e 54).

L’obbligazione fideiussoria dei sigg.ri Carnicina risulta anch’essa provata per iscritto, mediante la dichiarazione rilasciata dagli odierni attori in data 30 marzo 1993 (doc. 13).

Gli attori debbono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della convenuta Monte dei Paschi di Siena S.p.a., della somma di € 1.658.611,06, oltre interessi al tasso convenzionale nei limiti dell’importo massimo garantito di € 1.807.600,00.

Il rigetto della domanda avanzata nei confronti della SFIRS determina la caducazione della domanda di garanzia avanzata da quest’ultima nei confronti del Zurru.

Le spese del giudizio sono regolate in base al principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe vigenti, tenendo conto, come valore complessivo della controversia, quello indicato dagli attori, ripartito tra i diversi convenuti in modo proporzionale nella misura di 7.142.857,00, per ciascuno di essi, tranne che per il MPS, per un valore che tenendo conto anche della riconvenzionale, assurge a quello di € 10.000.000,00.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande principali avanzate dagli attori nei confronti di tutti i convenuti e la domanda di garanzia;

In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da Monte dei Paschi di Siena S.p.a., condanna Luigi Senatore Carnacina e Lorenzo Carnacina, al pagamento, nei confronti della convenuta Monte dei Paschi di Siena S.p.a., della somma di € 1.658.611,06, oltre interessi al tasso convenzionale nei limiti dell'importo massimo garantito di € 1.807.600,00.

Condanna Luigi Senatore Carnacina e Lorenzo Carnacina al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei convenuti, che liquida in € 21.299,00 oltre spese generali al 15%, CPA IVA in favore della Monte dei Paschi di Siena SpA, e nella misura di € 16.384,00 oltre spese generali al 15%, CPA IVA in favore di ciascuno degli altri convenuti.

Roma, 22 settembre 2016

Il Giudice
dott. Ettore Favara

